



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**ALLEGATO A**  
**alla delibera n. 237/13/CONS del 21 marzo 2013**

**NUOVO PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE, IN CHIARO E A PAGAMENTO, MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI NUMERI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ALLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO**

## **Articolo 1**

### **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

- a) *Autorità*: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b) *Ministero*: il Ministero dello sviluppo economico;
- c) *Testo unico*: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e successive modifiche e integrazioni;
- d) *ambito locale televisivo*: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
- e) *ambito nazionale*: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;
- f) *fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento*: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;
- g) *operatore di rete*: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
  - h) *canale*: l'insieme di programmi predisposti da un fornitore di servizi di media audiovisivi, unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico;
  - i) *canale mosaico*: canale che visualizza contemporaneamente, tramite finestre, i canali offerti sulla piattaforma digitale terrestre;
  - j) *canale generalista nazionale*: canale legittimamente e storicamente irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in *simulcast* analogico-digitale che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico;
  - k) *emittente locale*: il fornitore di servizi di media audiovisivi lineari titolare di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale, già operante in tecnica analogica e simulcast analogico-digitale;
  - l) *canali nativi digitali a diffusione nazionale*: i canali irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito nazionale, mai diffusi in tecnica analogica;
  - m) *canali nativi digitali a diffusione locale*: i canali irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito locale, mai diffusi in tecnica analogica;
  - n) *soggetto nuovo entrante*: il soggetto non titolare di autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi ovvero titolare di suddetta autorizzazione a cui non è ancora associata una numerazione LCN;
  - o) *genere di programmazione semigeneralista*: programmazione dedicata ad almeno tre generi differenziati, inclusa l'informazione giornaliera, distribuiti in modo equilibrato nell'arco della giornata di programmazione ivi comprese le fasce di maggior ascolto, a condizione che nessuno dei generi di cui alle lettere



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- q), r), s), t), u) e v), del presente comma raggiunga il 70 per cento della programmazione stessa;
- p) *genere di programmazione tematico*: genere di programmazione dedicato un tema specifico in relazione ad un determinato pubblico di riferimento, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa in tecnica digitale terrestre;
- q) *genere di programmazione tematico “bambini e ragazzi”*: genere di programmazione tematico, dedicato a minori e ragazzi, delle diverse fasce di età, con finalità formative, informative o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale;
- r) *genere di programmazione tematico “informazione”*: genere di programmazione tematico dedicato all’informazione, con notiziari, programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage, dibattiti e fili diretti, telecronache, talk show anche su temi sociali e di costume;
- s) *genere di programmazione tematico “cultura”*: genere di programmazione tematico a contenuto educativo, storico, artistico, letterario o scientifico; programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; opere audiovisive italiane ed europee, teatro, lirica, documentari, rievocazioni storiche, rubriche su temi sociali e di costume;
- t) *genere di programmazione tematico “sport”*: genere di programmazione tematico, dedicato allo sport, con eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari sportivi; rubriche di approfondimento;
- u) *genere di programmazione tematico “musica”*: genere di programmazione tematico, dedicato alla musica, con programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualità sul mondo della musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica ed ai giovani artisti;
- v) *genere di programmazione tematico “televendite”*: genere di programmazione tematico, dedicato alle offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- w) *programma*: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- x) *arco di numerazione*: blocco di numerazione consecutiva basato su cento numeri: il primo arco di numerazione si riferisce ai numeri 1-99, il secondo arco ai numeri 101 - 199 e così a seguire. Le posizioni di avvio di ciascun arco (0, 100, 200, ecc.) sono riservate a servizi di sistema, quali la guida ai programmi e i canali mosaico;
- y) *delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni*: la deliberazione n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante la determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato, e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non diversamente previsto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Testo unico.

## **Articolo 2**

### **(Ambito di applicazione)**

1. Fatto salvo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre, il presente provvedimento stabilisce il nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di utilizzo secondo il seguente schema:

- I arco: canali nazionali e locali
- II arco: canali nazionali e locali
- III arco: canali locali
- IV arco: canali a pagamento
- V arco: canali a pagamento
- VI arco: canali nazionali
- VII arco: canali locali
- VIII arco: canali nazionali
- IX arco: canali radiofonici e altri servizi
- X arco: canali locali.

2. Sulla base del presente provvedimento i decodificatori, anche integrati nei televisori, destinati esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali terrestri dispongono, ai



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

sensi della delibera n. 216/00/CONS, di una interfaccia grafica consistente almeno nella visualizzazione della lista di tutti i canali nazionali e locali e della relativa numerazione assegnata a ciascun canale tramite il descrittore LCN, che faciliti l'utilizzo dei decodificatori da parte degli utenti. Laddove tecnicamente possibile, le medesime apparecchiature dispongono di una visualizzazione grafica suddivisa per generi di programmazione tematici, anche locali, attraverso la quale, selezionando un genere tematico, deve poter essere possibile accedere alla lista dei canali relativi allo stesso genere e scegliere il programma da visualizzare senza dover digitare il numero di canale LCN. Oltre ai generi di programmazione tematici di cui al presente provvedimento deve essere prevista un'area relativa ai programmi delle emittenti locali ricevibili nell'area locale interessata, attraverso la quale accedere alla selezione del programma locale da visualizzare.

## **Articolo 3**

### **(Criteri di ripartizione della numerazione)**

1. Il piano di numerazione è organizzato sulla base di una numerazione aperta che inizia con una cifra a garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali e tiene conto del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali.
2. Nel primo arco di numerazione sono previsti adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio ivi compresa una riserva di numerazione per le emittenti che trasmettono programmi in contemporanea ai sensi dell'art. 29 del Testo unico.
3. La numerazione attribuita ai canali nativi digitali a diffusione nazionale, fatti salvi i canali generalisti nazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera j), è effettuata in base alla suddivisione della programmazione nei seguenti generi: semigeneralista, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite.
4. Nel primo arco di numerazione non possono essere irradiati, durante l'intera programmazione, programmi rivolti a un pubblico di soli adulti, ivi compresi quelli contenenti la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo messaggeria vocale, *hot-line*, *chat-line*, *one-to-one* e similari nonché canali con trasmissione prevalente di giochi d'azzardo.
5. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, per ciascun genere di programmazione di cui al comma 3 sono riservati una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

6. Per i servizi di media audiovisivi a pagamento sono previste numerazioni specifiche a partire dal quarto arco di numerazione.
7. La numerazione stabilita con il presente provvedimento non pregiudica il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale.

## **Articolo 4**

### **(Numerazione dei canali generalisti nazionali)**

1. Ai canali generalisti nazionali, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera j), sono attribuiti, ove operativi, i numeri da 1 a 9 e, per quelli che non trovano collocazione in tale sequenza di numeri, almeno il numero 20 del primo arco di numerazione.
2. L'attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al comma 1 è effettuata sulla base del principio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti.

## **Articolo 5**

### **(Numerazione delle emittenti locali e dei canali nativi digitali a diffusione locale)**

1. Alle emittenti locali, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera k), sono attribuiti i numeri da 10 a 19 e da 97 a 99 del primo arco di numerazione e i numeri da 110 a 119 e da 197 a 199 del secondo arco di numerazione.
2. Il numero 10 e i numeri da 97 e 99 del primo arco di numerazione e i numeri 110 e da 197 a 199 del secondo arco di numerazione sono attribuiti alle emittenti locali che diffondono il medesimo programma in più regioni ai sensi dell'art. 29 del Testo unico e che intendono richiedere l'attribuzione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti, secondo i criteri di cui al comma 8.
3. Il terzo, il settimo ed il decimo arco di numerazione sono interamente riservati alle emittenti locali e ai canali nativi digitali a diffusione locale.
4. Al fine di valorizzare la programmazione di qualità e quella legata al territorio, le numerazioni del primo e secondo arco di numerazione relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite secondo la collocazione derivante da apposite graduatorie regionali predisposte dal Ministero dello sviluppo economico assegnando i punteggi in relazione alle seguenti aree di valutazione: qualità della programmazione, preferenze degli utenti e radicamento nel territorio, secondo i criteri di valutazione di cui ai commi 6 e 7.





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

5. Le numerazioni del terzo, del settimo e del decimo arco di numerazione sono attribuite secondo i criteri di valutazione di cui al comma 9.

6. La qualità della programmazione è valutata in base ai piani editoriali degli ultimi cinque anni e ai dipendenti impiegati fino ad un massimo di punti 50, con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) quota percentuale di programmi di informazione, inclusi i telegiornali, sul totale della programmazione irradiata, con particolare riferimento all'autoproduzione e al legame con il territorio, al netto delle repliche, fino ad un massimo di punti 15;
- b) quota percentuale di programmi di approfondimento, anche culturale, e dedicati ai minori, fino ad un massimo di punti 10;
- c) numero di dipendenti impiegati assunti con contratti di durata continuativa almeno biennale negli ultimi dieci anni, fino ad un massimo di punti 25.

Ai fini dell'applicazione del presente comma non si considerano programmi autoprodotti i programmi di televendita.

7. Le preferenze degli utenti ed il radicamento sul territorio sono valutati in base agli indici di ascolto, alla storicità e al grado di copertura, fino ad un massimo di punti 50, con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) indici di ascolto rilevati dalla società Auditel, fino ad un massimo di punti 20 così attribuiti: per il cinquanta per cento con riferimento agli indici di ascolto dell'anno in cui è avvenuto lo switch-off in ciascuna regione interessata e per il restante cinquanta per cento in base al periodo successivo allo switch-off fino alla data di presentazione della domanda; per le emittenti che non dispongono di rilevazioni Auditel il bando di gara di cui all'articolo 9, comma 3, individua il periodo minimo di rilevazione, non inferiore a due mesi continuativi, a partire dalla adesione delle emittenti alle rilevazioni medesime;
- b) numero di anni di irradiazione del canale, fino ad un massimo di punti 20;
- c) grado di copertura del canale irradiato, anche mediante multiplex di operatori terzi, fino ad un massimo di punti 10.

8. Le numerazioni di cui al comma 2, relative alle emittenti locali che diffondono il medesimo programma su più regioni, e che intendono richiedere l'attribuzione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti, sono attribuite mediante apposita graduatoria pluriregionale. Tale graduatoria è formata sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascuna emittente facente parte dell'intesa o del consorzio nelle singole graduatorie regionali. Resta fermo il limite di una sola emittente per regione che abbia ottenuto una collocazione utile nella corrispondente graduatoria regionale.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

9. Ai fini dell'uso efficiente delle risorse di numerazione, nelle regioni in cui non vi siano emittenti aderenti a intese o consorzi ai sensi del comma 2, le numerazioni ivi previste sono attribuite mediante esclusivo ricorso alle graduatorie regionali.

10. Le numerazioni relative al terzo, al settimo e al decimo arco di numerazione sono attribuite prioritariamente alle emittenti locali che non hanno trovato collocazione nel primo e secondo arco di numerazione, secondo i criteri di cui ai commi 6 e 7, ad eccezione della lettera a) del predetto comma 7. Il punteggio massimo di 50 punti di cui al comma 7 è attribuito per metà alla lettera b) e per metà alla lettera c).

11. I restanti numeri del terzo, del settimo e del decimo arco di numerazione sono attribuiti ai canali nativi digitali a diffusione locale sulla base della data di autorizzazione del canale e, ove esistenti, degli indici di ascolto rilevati dalla società Auditel.

## **Articolo 6**

### **(Numerazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro)**

1. Ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro sono attribuiti i numeri da 21 a 96 del primo arco di numerazione, suddivisi nei seguenti generi di programmazione: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite.

2. L'attribuzione dei numeri ai canali di cui al comma 1, è effettuata sulla base della suddivisione dei generi di programmazione di cui al medesimo comma in sottoblocchi.

3. L'individuazione dei sottoblocchi nei numeri da 21 a 70 è effettuata dal Ministero, confermando, ove compatibile con il presente provvedimento, il dimensionamento esistente.

4. Le numerazioni da 71 a 96 sono attribuite secondo l'ordine dei generi di cui al comma 1. Nel caso di richieste superiori alla disponibilità di numeri in relazione ai generi di cui al comma 1, le rispettive numerazioni sono collocate nel secondo e nel sesto arco di numerazione ferma restando la sequenza nella successione dei generi di cui al medesimo comma a partire da quello semigeneralista.

5. Le attribuzioni delle numerazioni di cui al comma 4, avvengono in base alle richieste formulate dai fornitori di servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale alla data di emanazione del bando di cui all'articolo 9, comma 2 e riservando comunque una percentuale non inferiore al 30 per cento di ciascun sottoblocco a disposizione per soggetti nuovi entranti. Ai fini dell'attribuzione del numero ai canali nazionali di cui al comma 4, in ciascun sottoblocco, si considera la data di autorizzazione del programma in tecnica digitale terrestre e, ove esistenti, gli indici di ascolto rilevati dalla società Auditel.





# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

6. Per il secondo arco di numerazione l'attribuzione dei numeri per i canali nazionali è effettuata sulla base della suddivisione dei generi di programmazione in sottoblocchi di cui al comma 1, fatta salva l'attribuzione dei numeri 120 e da 101 a 109 ai canali generalisti nazionali con programmazione differita.

7. Per il sesto arco di numerazione l'attribuzione dell'intero blocco di numeri per i canali nazionali è effettuata sulla base della suddivisione dei generi di programmazione in sottoblocchi di cui al comma 1.

## **Articolo 7**

### **(Numerazione dei servizi di media audiovisivi a pagamento)**

1. Ai servizi di media audiovisivi a pagamento sono riservati il quarto e quinto arco di numerazione.

2. Le numerazioni per i servizi di cui al comma 1 sono attribuite sulla base dell'offerta/pacchetto a pagamento di ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi a pagamento. L'attribuzione di un blocco di numeri per ciascuna offerta a pagamento è determinata sulla base delle richieste di ciascun soggetto e della effettiva necessità in base ai contenuti a pagamento trasmessi. L'attribuzione della numerazione ai sensi del presente provvedimento non pregiudica la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali.

3. Le offerte a pagamento rivolte ad un pubblico adulto devono prevedere sistemi di controllo specifici e selettivi a tutela dei minori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **Articolo 8**

### **(Numerazione per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto, per i canali diffusi in HD, per le trasmissioni radiofoniche e per altri servizi)**

1. Alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto nazionale, cui è stata già attribuita una numerazione nel primo, nel secondo o nel sesto arco di numerazione è riservata la numerazione nell'ottavo arco di numerazione, con attribuzione, ove possibile, di una posizione corrispondente a quella detenuta nel primo, nel secondo o nel sesto arco, al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente.

2. Ai canali diffusi in alta definizione (HD) è riservato l'ottavo arco di numerazione, ferma restando, in via alternativa, la facoltà di essere posizionati nell'arco di pertinenza in funzione del genere della programmazione trasmessa. Ai canali che costituiscono



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*simulcast* di quelli già diffusi in definizione standard (SD), è attribuita, ove possibile, la posizione corrispondente a quella già attribuita nel precedente arco di numerazione al canale in SD, al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente.

3. Alle numerazioni per i servizi di radiofonia e per ulteriori tipologie di servizi sono riservate le numerazioni del nono arco di numerazione.

4. Ai servizi di sistema, quali le guide ai programmi e i canali mosaico, sono riservati i numeri 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.

## **Articolo 9**

### **(Modalità di attribuzione della numerazione)**

1. Ai fini dell'attribuzione della numerazione LCN ai sensi del presente Piano, ciascun soggetto interessato è tenuto a presentare apposita domanda al Ministero conformemente ai bandi di cui al comma 3.

2. Il Ministero, in prima applicazione della presente delibera, procede all'attribuzione dei numeri, secondo la procedura di cui al presente articolo. Ove compatibili con le disposizioni del presente Piano, sono attribuiti i medesimi numeri di cui i soggetti richiedenti risultino già assegnatari.

3. Il Ministero pubblica il bando nazionale per l'attribuzione delle numerazioni di cui all'art. 6 e i bandi regionali e pluriregionali per l'attribuzione delle numerazioni di cui all'art. 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, invitando i soggetti interessati a produrre la domanda di attribuzione della numerazione nel termine prefissato dai bandi stessi. Il Ministero provvede a formare le relative graduatorie e ad attribuire le numerazioni ai soggetti richiedenti entro il termine stabilito dai bandi di gara. Le graduatorie sono rese pubbliche. Fino all'attribuzione delle nuove numerazioni restano in vigore quelle attualmente in uso. La transizione dalle vecchie alle nuove numerazioni avviene in un unico giorno su tutto il territorio nazionale secondo la tempistica individuata dal Ministero.

4. Successivamente alla fase di prima applicazione il Ministero attribuisce le numerazioni disponibili su domanda dei soggetti interessati secondo la procedura di cui al comma 5.

5. Il Ministero esamina le domande pervenute con cadenza mensile. Nel caso in cui i numeri disponibili siano sufficienti a soddisfare le richieste pervenute nell'arco del mese provvede alla relativa attribuzione. Ove le numerazioni disponibili siano inferiori alle richieste pervenute, il Ministero provvede mediante sorteggio pubblico. Nel caso in cui uno stesso soggetto presenti domande per l'attribuzione di più numeri, il soggetto



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

richiedente è ammesso al sorteggio di un solo numero per ciascun genere oggetto di richiesta. Il numero ottenuto in esito a sorteggio pubblico non può essere oggetto di scambio per almeno un anno dall'assegnazione.

6. L'attribuzione dei numeri è effettuata per la durata del titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi di media audiovisivi rilasciato al soggetto richiedente. Il trasferimento a terzi del titolo autorizzatorio, nei casi previsti dalla legge, include anche l'attribuzione della numerazione corrispondente. In caso di rilevante modifica editoriale della programmazione irradiata, il fornitore di servizi di media audiovisivi è tenuto a richiedere al Ministero conferma della numerazione attribuita o l'attribuzione di un nuovo numero conforme al nuovo genere di programmazione trasmesso.

7. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata dal Ministero con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.

8. Il Ministero comunica l'attribuzione dei numeri ai soggetti richiedenti e all'Autorità e li rende disponibili sul proprio sito internet. A tal fine istituisce un elenco pubblico nel quale sono riportati i numeri attribuiti ed il relativo assegnatario, nonché i numeri ancora disponibili e lo aggiorna con cadenza periodica.

## **Articolo 10**

### **(Condizioni di utilizzo delle numerazioni)**

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari delle numerazioni sono responsabili del corretto uso della numerazione in conformità con le prescrizioni del presente regolamento. Tali soggetti sono tenuti a garantire, con il costante impiego della massima diligenza professionale, la conformità dei servizi offerti alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari delle numerazioni comunicano al proprio operatore di rete le numerazioni di cui sono assegnatari. Nelle previsioni contrattuali tra fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento e operatore di rete deve essere prevista, tra l'altro, la chiusura immediata dell'offerta di trasmissione e moltiplicazione a seguito della sospensione o revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato da parte del Ministero ai sensi del successivo comma 8.

3. In ogni caso, è fatto divieto, sia ai fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari dei numeri, sia agli operatori di rete, di utilizzare numerazioni diverse o in maniera difforme da quanto definito nel presente piano di numerazione.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

4. Resta, in ogni caso, fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre rispetto al piano di numerazione automatica.

5. L'attribuzione delle numerazioni da parte del Ministero comporta la corresponsione, da parte del soggetto assegnatario della numerazione, dei contributi ove previsti dalla normativa vigente.

6. È consentito, sulla base di accordi, tra fornitori di servizi in ambito nazionale, lo scambio della numerazione all'interno di uno stesso genere di programmazione, ad esclusione delle numerazioni attribuite ai canali generalisti nazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera j), previa comunicazione al Ministero e all'Autorità. Il Ministero provvede all'adeguamento dei rispettivi titoli abilitativi e ne dà comunicazione ai richiedenti e all'Autorità, provvedendo altresì all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 9, comma 8.

7. È consentito, sulla base di accordi tra emittenti locali, lo scambio della numerazione a condizione di soddisfare i requisiti posti per l'attribuzione delle numerazioni dei rispettivi archi, qualora finalizzato a uniformare la numerazione nelle diverse zone servite da almeno una delle emittenti interessate allo scambio stesso, previa comunicazione al Ministero e all'Autorità. Il Ministero provvede all'adeguamento dei rispettivi titoli abilitativi e ne dà comunicazione ai richiedenti e all'Autorità, provvedendo altresì all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 9, comma 8.

8. In caso di mancato rispetto del presente provvedimento o delle ulteriori condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite dal Ministero, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero, dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato

9. Ulteriori condizioni di utilizzo sono stabilite dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del Testo unico.

10. In caso di mancata comunicazione all'Autorità degli scambi di numerazione di cui ai commi 6 e 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Articolo 11**

### **(Adeguamento del Piano di numerazione)**

1. L'Autorità si riserva di rivedere il presente piano entro un biennio, sulla base dello sviluppo del mercato, della tecnologia e delle abitudini degli utenti, sentiti i soggetti interessati.

## **Articolo 12**

### **(Istituzione di un tavolo tecnico)**

1. Con separato provvedimento, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente piano, è istituito un apposito tavolo tecnico, con il compito di individuare, anche mediante procedure di co-regolamentazione, le soluzioni relative allo standard dei decodificatori, alla navigazione tematica tra i canali attraverso le guide elettroniche ai programmi in previsione dell'obbligo di integrazione del DVB-T2 in tutti gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi, venduti a partire dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 5, della legge 26 aprile 2012, n. 44.

2. Il Tavolo tecnico si avvale di una segreteria costituita presso l'Autorità, alla quale sono affidati i compiti di organizzare le riunioni e gli incontri, curare la documentazione, attivare le ricerche bibliografiche, analizzare processi e procedure, nonché collaborare alla predisposizione degli atti.

3. I lavori del Tavolo tecnico sono pubblici ed ai risultati viene data la massima diffusione.